

Informativa per la clientela di studio

N. 34 del 26.02.2014

*Ai gentili Clienti
Loro sedi*

OGGETTO: Autonomi. Aliquote contributive 2014

*Per l'anno 2014, l'aliquota contributiva per i soggetti iscritti alla Gestione separata INPS, assicurati presso altre forme previdenziali obbligatorie o titolari di pensione, è elevata al **22%** (l'aliquota è stata aumentata di due punti percentuali). Mentre rimane stabile al **27,72%** (solo per l'anno in corso), l'aliquota dovuta dai soggetti privi di altra tutela previdenziale obbligatoria.*

Premessa

È nostra cura informarLa che le aliquote per il calcolo della contribuzione dovuta alla Gestione separata INPS, **per l'anno 2014**, sono state fissate nel seguente modo:

Soggetti	Aliquote
Non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie	27,72% (27% + 0,72%* aliquota aggiuntiva)
Titolari di pensione o provvisti di altra tutela pensionistica obbligatoria	22%**

() Rimane confermata l'ulteriore aliquota contributiva, istituita dall'art. 59, comma 16, della L. n. 449/1997, per il finanziamento dell'onere derivante dall'estensione agli stessi della tutela relativa alla maternità, agli assegni per il nucleo familiare, alla degenza ospedaliera, alla malattia ed al congedo parentale.*

*(**) Dal 1° gennaio 2014 l'aliquota è passata dal 20% al 22%.*

Collaboratori e figure assimilate	Aliquote
Non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie	28,72% (28% + 0,72%* aliquota aggiuntiva)
Titolari di pensione o provvisti di altra tutela pensionistica obbligatoria	22%**

D.L. Sviluppo e Legge di Stabilità 2014

Nel fornirLe le aliquote contributive vigente per l'anno in corso, Le ricordiamo che il progressivo incremento dell'aliquota fa parte della tabella di marcia introdotta dalla Riforma Fornero (art. 2, comma 57, L. n. 92/2012), successivamente modificata sia dal D.L. Sviluppo (art. 46-bis, comma 1, lett. g, del D.L. n. 83/2012, convertito nella L. n. 134/2012) che dalla recente Legge di Stabilità 2014 (art. 1, commi 491 e 744 della L. n. 147/2013).

RICORDA - Il D.L. Sviluppo ha corretto la Riforma del Lavoro, ritardando di un anno l'aumento contributivo. Infatti, lo scorso anno, i lavoratori autonomi non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie hanno versato, nel 2014, il **27,72%**, (anziché il 28,72%). Viceversa, è stata anticipata e aumentata del **2%**, sempre per l'anno scorso, l'aliquota per chi è già iscritto ad altra previdenza obbligatoria. Infatti, per tali soggetti l'aliquota contributiva si attesterà, nel 2018, al **24%**.

LA LEGGE DI STABILITÀ 2014

Ora, il recente intervento legislativo ha previsto che *"per l'anno 2014, per i lavoratori autonomi, titolari di posizione fiscale ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che non risultino iscritti ad altre gestioni di previdenza obbligatoria né pensionati, l'aliquota contributiva, di cui all'articolo 1, comma 79, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, è del 27 per cento."*

Di conseguenza, è stato momentaneamente bloccato l'aumento previsto dalla Riforma Fornero, e a beneficiare del blocco dell'aliquota saranno **solo i professionisti**, in quanto ritenuti più penalizzati dall'eventuale aumento.

Per quanto concerne i pensionati e gli iscritti ad altre forme di previdenza, la Riforma Fornero aveva già previsto un graduale aumento dell'aliquota, la quale sarebbe passata:

- ✓ dal **18%** per l'anno 2012, al **20%** per l'anno 2013,
- ✓ per poi essere portata al **21%** per l'anno 2014, al **22%** per l'anno 2015,
- ✓ e al **24%** a decorrere dall'anno 2016.

NOVITÀ - La Legge di Stabilità interviene sugli aumenti previsti, incrementandoli. Viene, infatti, disposto un aumento dell'aliquota al **22%** per l'anno 2014 (+1% rispetto agli aumenti previsti), e al **23,5%** per l'anno 2015 (+1,5% rispetto agli aumenti previsti).

Quindi, riepilogando, la situazione che si presenta per quest'anno e per gli anni a venire è la seguente:

LE ALIQUOTE CONTRIBUTIVE DELLA GESTIONE SEPARATA INPS			
Anno	Partite Iva iscritte in via esclusiva	Altri iscritti in via esclusiva	Pensionati e iscritti anche ad altra gestione
2013	27%	27%	20%
2014	27%	28%	22%
2015	30%	30%	23,5%
2016	31%	31%	24%
2017	32%	32%	24%
2018	33%	33%	24%

La ripartizione dell'onere

Tutto resta invariato per quanto riguarda la ripartizione dell'onere contributivo, il quale verrà così ripartito:

- ✓ **1/3** a carico del collaboratore;
- ✓ **2/3** a carico del committente.

NOTA BENE - In caso di associazione in partecipazione, l'onere contributivo va ripartito nel seguente modo:

- ✓ **55%** a carico dell'associante;
- ✓ **45%** a carico dell'associato.

Per quanto riguarda, invece, i **lavoratori autonomi** e i **professionisti titolari di partita Iva**, viene applicata una rivalsa sul cliente del **4%**, caricandosi di tutto il resto dell'onere contributivo.

Le modalità di versamento

Le ricordiamo, inoltre, che l'onere contributivo va versato dal titolare del rapporto contributivo (committente o associante) **entro il giorno 16 del mese successivo a quello di corresponsione del compenso**, mediante il **modello F24** (telematico per i titolari di partita Iva).

RICORDA - Per i professionisti iscritti alla Gestione separata, l'onere contributivo è a carico dei soggetti stessi e il versamento dei contributi deve essere eseguito, tramite il modello F24 telematico, alle scadenze fiscali previste per il pagamento delle imposte sui redditi (saldo 2012, primo acconto 2013 e secondo acconto 2013).

Massimale annuo di reddito

Le aliquote del 22% e del 27,72% sono applicabili fino al raggiungimento del limite massimo, che per l'anno 2014, è pari a **100.123 euro**.

NOTA BENE - Oltre il predetto limite di compenso non deve essere versato il contributo, ma non si matura neanche la pensione.

Minimale per l'accredito contributivo

L'importo minimo da rispettare ai fini del versamento dei contributi, vale a dire ai fini del riconoscimento della "anzianità contributiva" utile al lavoratore ai fini della pensione, è pari - per l'anno 2014 - a **€ 15.516**.

Pertanto, i contributi minimi per quest'anno ammontano a:

- ✓ **3.416,52 euro** per i titolari di pensione o provvisti di altra tutela pensionistica obbligatoria;
- ✓ **4.456,19 euro** per i lavoratori non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie.

Distinti saluti

Lo Studio ringrazia per l'attenzione riservatagli e rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento, riservandosi la facoltà di tenervi costantemente aggiornati sulle novità e relativi adempimenti di Vostro interesse..... 